

Nell'udienza pubblica del 14.01.2025, udita la relazione del Giudice relatore, udito l'Avv. Galloro, nonché il Pubblico Ministero dott.ssa Maria Gabriella Dodaro, i quali concludevano come da verbale in atti.

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione depositato in data 20 maggio 2024, la Procura regionale presso l'intestata Sezione giurisdizionale ha chiesto l'accertamento della responsabilità amministrativa del convenuto dott. *Omissis Omissis* nel periodo in cui lo stesso ricopriva la carica di Sindaco del Comune di *Omissis*, concorrendo insieme col geometra *Omissis Omissis* alla revoca totale e definitiva, giusto decreto n. 2848 del 08/03/2019 del competente Dipartimento regionale, del finanziamento dell'importo di € 205.326,40 concesso al Comune di *Omissis* in relazione al contributo per l'agricoltura a valere sul PSR – FEARS 2007-2013 – misura 313 – Bando 2010, e di cui alla domanda di aiuto n. 94750011440, con contestuale richiesta di recupero delle somme già erogate a titolo di anticipazione pari ad € 102.663,20 più eventuali interessi, come da comunicazione nota prot. n. 103568 del 12/03/2019.

L'attore pubblico ha predicato l'illiceità delle condotte di entrambi i convenuti, (a) quella del *Omissis* a titolo di dolo (in subordine la colpa grave) e (b) quella del *Omissis* unicamente a titolo di colpa grave, che hanno determinato, quale diretta conseguenza, la revoca dell'intera somma finanziata all'Ente locale,

pari all'importo di € 205.326,40 e l'obbligo di restituzione degli

acconti effettivamente ricevuti, in favore del Comune di *Omissis*

nella misura, rispettivamente di

- euro 164.261,12=, pari all'80% del totale, a carico di

Omissis Omissis .

- euro 41.065,28=, pari al 20% del totale, a carico di *Omissis*

omissis.

In particolare, la Procura ha rappresentato che dalla documenta-

tazione acquisita agli atti del parallelo procedimento penale, è

risultato che il geometra comunale, sig. *OMISSIS Omissis* , dopo

aver causato - con il suo comportamento dolosamente inerte -

la revoca del suddetto finanziamento pubblico, ha successiva-

mente formato ed esibito al nuovo sindaco della falsa documenta-

tazione attestante la fine dei lavori e la regolarità degli stessi,

sostenendo anche di averla presentata ai competenti uffici re-

gionali per sistemare il "disguido" ed ottenere così la restante

parte del finanziamento. Ciò, al fine di occultare al nuovo Sin-

daco l'intervenuta revoca del finanziamento concesso al Co-

mune di *Omissis* .

In realtà, nella ricostruzione attorea, quella falsa documenta-

zione non risulta essere mai stata consegnata in Regione; peral-

tro, essendo già ampiamente scaduto il termine ultimo concesso

per la conclusione dei lavori, quand'anche fosse stata conse-

gnata, quella documentazione non avrebbe comunque avuto più

alcuna rilevanza, poiché, sia la *Omissis* , sia *OMISSIS* , avevano

già comunicato al Comune di *Omissis* la revoca definitiva ed integrale della concessione del finanziamento di € 205.326,40, chiedendo altresì la restituzione della parte del finanziamento già concessa, pari ad € 102.663,20.

Le diverse PEC trasmesse dalla Regione e da *OMISSIS* al Comune di *Omissis*, nelle quali veniva ripetutamente segnalato il mancato avanzamento dei lavori, sino alla revoca dello stesso finanziamento, dalla attività investigativa compendiata nella produzione documentale (DOC. 1 - Denuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023 – Allegato 1 - Annotazione di P.G. P.P. 3285-22 - MOD. 21 – Riscontri investigativi- Analisi della documentazione, pag.7 e ss.) risultano essere state intercettate (e non protocollate) dallo stesso *Omissis Omissis*, che ha così anche dolosamente occultato l'intervenuta revoca del finanziamento. A fronte del reiterato silenzio serbato dopo l'invio di numerose pec - compresa quella con la revoca del finanziamento - i competenti uffici della *Omissis*, hanno provveduto a telefonare direttamente al nuovo Sindaco che, venuto a conoscenza di quanto accaduto, ha denunciato alla Procura della Repubblica, fra le numerose irregolarità riscontrate, anche la vicenda in esame relativa al finanziamento revocato.

L'attore ricostruisce la cronistoria del finanziamento revocato in questi termini: con determinazione nr. 86 dell'11/08/2009 il Comune di *Omissis*, assieme ai comuni di *omissis* (capofila), *omissis*, *omissis* e *omissis*, costituitisi in associazione per la

presentazione dei progetti aree rurali (PIAR) emanati dalla *Omissis*, ha proceduto all'approvazione della progettazione esecutiva redatta dal Responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici (e dell'Ufficio Tecnico comunale) geom. *Omissis Omissis*, nonché R.U.P. relativamente ai lavori di "Sistemazione strade rurali in località Calderari" del Comune di *Omissis*, per una spesa complessiva di € 205.326,60. (Doc.1 - Denuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023 - ALLEGATO n.5). 2.1.- Con protocollo regionale n. 55334 del 30/11/2009 è stata acquisita la domanda di aiuto n. 94750011440 presentata in data 16/11/2009 dal Sindaco p.t. del Comune di *Omissis*, in qualità di legale rappresentante dell'ente, relativa a MISURA 3.1.3. INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE (Doc.1 -Denuncia GdF PROT. N.0005970 -03/07/2023 -ALLEGATO n.6). In allegato alla domanda vi era tutta la necessaria documentazione, tra cui il "Progetto Esecutivo" redatto dal *Omissis* e costituito dai seguenti documenti: rilievo fotografico, obiettivo del progetto, relazione generale, relazione impianto elettrico, relazione impianto idrico, reception, computo estimativo, elenco prezzi, cronoprogramma, capitolato (DVD-R allegato in atti); il tutto approvato e sottoscritto dal ridetto geom. *Omissis Omissis*, nella sua duplice veste di responsabile dell'Ufficio Tecnico competente e di R.U.P. dei lavori.

Con nota protocollata in ingresso in data 13/05/2015, la *Omissis* ha notificato al Comune di *Omissis* la concessione del

finanziamento di cui alla domanda di aiuto n.94750011440.

(Doc.1 - Denuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023 - AL-

LEGATO n.7). Le tempistiche di realizzazione dei lavori, con in-

dicazione del termine ultimo per il compimento degli stessi,

erano chiaramente evidenziate nel provvedimento, a pena di re-

voca del finanziamento. In particolare, i lavori dovevano essere

ultimati entro 12 mesi a decorrere dalla data di restituzione

dell'atto di notifica della concessione del finanziamento; inoltre,

era indicato l'obbligo di presentare almeno una domanda di pa-

gamento relativa ad anticipazione e/o stato di avanzamento la-

vori entro e non oltre il 30 settembre 2015, pena la revoca del

contributo.

Con nota prot. n. 157497 del 19/05/2015 è stata ritrasmessa

ai competenti uffici regionali la comunicazione di concessione

del finanziamento di cui sopra, debitamente sottoscritta per ac-

cettazione dall'allora sindaco del Comune di *Omissis* , sig. *Omis-*

sis , in qualità di legale rappresentante p.t. del Comune e, dun-

que, di beneficiario del finanziamento.

Con nota n. 2084/2015 del 01/10/2015 il Comune di *Omissis*

ha trasmesso alla *Omissis* la domanda di pagamento n.

54750385269 relativa alla richiesta dell'anticipo di €

102.663,30, pari al 50% dell'intero finanziamento concesso

(Doc.1 - Denuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023 - AL-

LEGATO n. 8). L'anticipo è poi stato effettivamente liquidato, da

OMISSIS al Comune di *Omissis* , in data 20/11/2015 (Doc.1 -

Denuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023 – ALL. n. 9).

Nel mese di dicembre 2015 è deceduto il sindaco del Comune di *Omissis* , sig. *Omissis* . Dopo una reggenza di sei mesi circa, a giugno 2016 è stato eletto il nuovo sindaco, sig. *OMISSIS* Giovanni, rimasto in carica sino ad ottobre 2021, nuovo legale rappresentante p.t. del Comune e, come tale, beneficiario del finanziamento e destinatario/assoggettato ai medesimi obblighi che facevano capo al precedente sindaco in relazione alla corretta gestione del finanziamento pubblico ricevuto.

A tal proposito l'attore ha evidenziato che i fatti oggetto della *notitia damni* si sono interamente consumati proprio negli anni in cui il *OMISSIS* è stato sindaco del comune di *Omissis* , e, in quanto tale, era tenuto a vigilare sulla correttezza e sul buon andamento dell'ente locale da lui amministrato.

Con determinazione n. 106 del 05/09/2016, l'Ufficio Tecnico del Comune di *Omissis* , guidato dal *Omissis* , ha approvato l'indizione della gara e tutti i necessari "provvedimenti inerenti conseguenti" per la "REALIZZAZIONE DI UN PARCO NATURALE ATTREZZATO E DI UN PERCORSO TEMATICO NEL COMUNE DI *OMISSIS* ". Con la medesima determinazione n. 106 il *Omissis* ha assunto il ruolo di R.U.P. (Doc.1 - Denuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023 - ALLEGATO n. 10).

In base a quanto indicato nel provvedimento di concessione del finanziamento, a quella data il termine inizialmente fissato per l'ultimazione dei lavori era già spirato.

Con nota n. 310441 del 14/10/2016, pertanto, la *Omissis*, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm., ha comunicato al Comune di *Omissis* l'avvio del procedimento amministrativo per la revoca del finanziamento concesso e la restituzione dell'anticipazione già erogata pari ad € 102.663,30, corrispondente al 50% della spesa finanziata pari ad € 205.326,60. (Doc.1 - Denuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023 - ALLEGATO n. 11).

L'avvio del procedimento per la revoca del finanziamento è correttamente derivato dal fatto che il Comune di *Omissis* non ha rispettato il termine stabilito nel provvedimento di concessione per l'esecuzione degli interventi finanziati, che prevedeva l'ultimazione dei lavori entro dodici mesi, con scadenza il 19/05/2016. In secondo luogo, non ha inviato al Dipartimento Regionale alcuna domanda di pagamento a saldo relativa allo stato finale dei lavori.

Con nota prot. n. 2326/UT/2016, presa in carico dall'Ente regionale con prot. 27491 del 31/01/2017, in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, il Responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici, geom. *Omissis*, ha motivato la mancata richiesta delle restanti somme a saldo in ragione del fatto che era in attesa dell'imminente apertura del servizio di Tesoreria per l'esercizio finanziario 2017 (Doc.1 -Denuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023 - ALLEGATO n. 12). Nella medesima nota ha comunicato alla Regione di aver proceduto, con determina n. 131 del 24/10/2016,

all'aggiudicazione e all'affidamento dei lavori, mediante stipula di un contratto d'appalto, alla società "EUROEDIL IMPIANTI S.R.L." (Doc.1 - Denuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023 - ALLEGATO All. n. 13).

Con la successiva determina n. 156 del 16/12/2016 è stata approvata la liquidazione alla suddetta società dell'importo di € 157.699,41 oltre Iva del 10% pari ad € 15.769,41 relativa al 1° ed unico SAL, nonché l'importo lordo, in acconto, di € 18.837,35, in favore dello studio associato "IEngineering" (Doc.1 - Denuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023 - ALLEGATO n. 14).

Con nota prot. n. 125447 del 12/04/2017 il competente Dipartimento della *Omissis*, vista la chiusura del PSR Calabria 2007/2013 al 31/12/2016, e visto che il Comune di *Omissis* era del tutto inadempiente da diversi mesi, ha sollecitato il Sindaco del Comune ad inviare gli atti relativi alla richiesta del saldo inderogabilmente entro e non oltre giorni cinque dal ricevimento della nota, pena la revoca dell'intero finanziamento concesso e la restituzione del contributo già erogato a titolo di anticipo pari ad € 102.663,30. Era, in proposito, espressamente evidenziato che non sarebbe stata concessa nessuna ulteriore deroga (Doc.1 - Denuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023 - ALLEGATO n.15).

Con nota n. 551/UT/2017, trasmessa il 21/04/2017, il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di *Omissis*, geom.

Omissis , in risposta alla suddetta nota della *Omissis* , ha evidenziato che le somme dovevano essere anticipate dal Comune di *Omissis* e dunque si attendeva l'apertura del Servizio di Tesoreria, nonché l'approvazione del DUP e del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017-2019. Inoltre, che sia il DUP che il bilancio di previsione erano stati appena approvati, rispettivamente con deliberazioni del consiglio comunale n. 7 e 8 del 18/04/2017 e che la domanda di pagamento a saldo sarebbe stata trasmessa entro il 24/04/2017 mentre la documentazione completa della pratica relativa anche alla chiusura dei lavori sarebbe stata inviata e/o recapitata presso il Dipartimento Regionale entro e non oltre il 30/04/2017 (Doc.1 - Denuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023 – ALLEGATO All. n. 16).

Con nota n. 197349 del 14/06/2017, la *Omissis* ha nuovamente accolto le motivazioni addotte dal Comune di *Omissis* disponendo la “sospensione dell'avvio delle procedure di revoca del beneficio”, subordinando tale ulteriore sospensione al fatto che l'Ente locale presentasse la domanda del saldo entro e non oltre il 31/07/2017, così come previsto dal DDG. n. 5569 del 29/05/2017 (Disposizioni specifiche e termini per il completamento degli interventi in transazione del PSR Calabria 2007-2013 al PSR Calabria 2017-2010 – Proroga termini). (Doc. 1 - All. n. 17).

Ancora una volta, però, il Comune di *Omissis* non ha ottemperato alle specifiche disposizioni previste per la concessione del

finanziamento, non trasmettendo nel suindicato ulteriore termine alcuna documentazione relativa alla conclusione degli interventi finanziati, né la richiesta del saldo. Con nota nr. 125887 del 09/04/2018, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della *Omissis*, stante la perdurante inerzia, ha nuovamente sollecitato il Comune di *Omissis* a concludere l'iter di concessione del finanziamento, compiendo gli adempimenti richiesti, fissando il termine ultimo al 30/04/2018. (Doc. 1 - All. n. 17a).

Trascorso inutilmente anche questo ulteriore termine, con nota n. 162488 del 10/05/2018, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della *Omissis* ha comunicato al Comune di *Omissis* l'avvio del procedimento di revoca del contributo e la decadenza della domanda di aiuto n. 94750011440 così motivando: *“L'Ente trascorso il 30/04/2018 data di scadenza del termine concesso per la realizzazione dei lavori, non ha presentato la domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata da tutta la documentazione occorrente”*. (Doc. 1 -All. n. 17b).

Con nota n. 103568 del 12/03/2019, il Dipartimento Regionale, considerato che il Comune di *Omissis* non ha mai inoltrato la prevista domanda a saldo, ha emanato nei confronti dell'Ente comunale il Decreto di revoca del finanziamento n.2848 del 08/03/2019, relativo alla domanda di aiuto n. 94750011440, con contestuale richiesta di recupero delle somme già erogate a titolo di anticipo pari ad € 102.663,20 più eventuali interessi.

(Doc. 1 -All. n. 18).

Con nota nr. 1889 del 24/02/2022, trasmessa via Pec al Comune di *Omissis*, l'*OMISSIS* (Agenzia *Omissis* per le Erogazioni in Agricoltura), in virtù di una ricognizione debitoria imposta dalla Commissione Europea, ha iscritto il Comune di *Omissis* nel proprio registro debitori per una cifra di € 102.663,20, chiedendone la restituzione dell'importo entro dieci giorni. (Doc. 1 - All. n. 18a).

2. In diritto, l'attore pubblico imputa al geometra *Omissis*, responsabile del competente Ufficio Tecnico comunale (Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici) nonché R.U.P. dell'intera 13/40 Fasc. I00934/2023 procedura di cui trattasi (a partire dalla redazione del progetto esecutivo sino alla realizzazione dell'opera pubblica con il consolidamento definitivo del finanziamento) gravi responsabilità che consistono nell'aver ripetutamente violato tutte le tempistiche stabilite per lo svolgimento e l'ultimazione dei lavori finanziati, nonostante fossero espressamente indicate e accettate dall'ente al momento della richiesta e successiva liquidazione del contributo pubblico. La gravità di tali violazioni, ai fini della valutazione dell'elemento psicologico (dolo e in subordine la colpa grave) e della quantificazione della responsabilità ascrivibile al *Omissis*, emerge chiaramente dall'esame della cronistoria dei fatti, laddove risulta documentalmente provato che nonostante la Regione abbia più volte concesso dilazioni temporali per l'ultimazione dei lavori e per la trasmissione

della richiesta del saldo, egli - senza alcun valido motivo - ha ripetutamente disatteso ogni ulteriore deroga di cui ha potuto beneficiare. Invece, con riferimento alla posizione dell'ex sindaco *Omissis*, l'addebito di responsabilità è stato unicamente a titolo di colpa grave per non avere vigilato - quale legale rappresentante dell'ente negli anni di carica in cui il Comune di *Omissis* è risultato beneficiario del finanziamento - su quanto avveniva negli uffici comunali.

3. Con memoria difensiva del 22.10.2024, il convenuto *Omissis* Giovanni, col ministero dell'Avv. Giuseppe Mammone, svolte le dovute difese di merito, ha chiesto preliminarmente di essere ammesso alla definizione agevolata della lite per euro 16.426,11= pari al 40% dell'importo a lui richiesto in citazione, giusto il parere favorevole del Pubblico Ministero allegato in atti.

4. Con memoria costitutiva del 23.10.2024 si è costituito il convenuto *OMISSIS Omissis* col ministero degli Avv.ti Nicola e Alberto Galloro eccependo:

- In via preliminare di rito, *l'inammissibilità della citazione per inosservanza dei termini di deposito ex artt. 67 e 68 c.g.c.* In particolare, nella prospettazione difensiva, accolta l'istanza di proroga del termine, il Giudice designato ha posto quale ultimo giorno utile per il deposito il 19 maggio 2024, laddove l'atto di citazione è stato depositato il 20 maggio. Secondo la difesa, pur riconoscendo che il 19 maggio è stato un giorno festivo (Domenica di Pentecoste), trattandosi di un termine già prorogato, esso

è insuscettibile di ulteriore proroga e, non essendo un termine di scadenza (prorogabile al primo giorno seguente non festivo), esso doveva essere compiuto nel giorno cronologicamente precedente;

- In via preliminare di merito, la *prescrizione dell'azione*.

Nella disamina della difesa, il primo atto - dopo la proroga dell'opera fissata nel 30.04.2018 - è stata la comunicazione 10.05.2018 da parte della R.C. Dipartimento Agricoltura con cui "Si comunica che è stata avviata, nei confronti del beneficiario in indirizzo, la procedura di revoca del contributo ... motivato ...trascorso il 30 aprile 2018 data di scadenza del termine concesso per la realizzazione dei lavori non ha presentato la domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale. Entro lo stesso termine, codesto Spett. le Ente potrà provvedere alla restituzione dell'importo ...". L'atto, diretto esclusivamente al Comune di Omissis , è stato da questo protocollato al Prot. 641/2018. Tutta la P.A., nelle sue varie articolazioni, aveva perciò la conoscibilità obiettiva del danno alla stessa arrecato. Poiché l'invito a dedurre è del 06.10.2023 si è maturata la prescrizione quinquennale del diritto e dell'azione;

- Nel *merito*, la difesa del Omissis ha eccepito l'avvenuta e completa realizzazione dell'opera, seppure in ritardo (da giustificarsi in parte in relazione alla posticipazione dei tempi richiesta dal Omissis e accettata dalla Regione e in parte ai ritardi dovuti al periodo Covid); l'assenza di dolo, anche eventuale, e

della colpa grave. In subordine, la riduzione della somma richiesta in considerazione dei vantaggi comunque conseguiti (accertamento dell'indebito arricchimento); in ulteriore subordine, contenere la condanna nella somma pari all'esborso del Comune, ovvero parti alla metà del finanziamento concesso e della domanda avanzata, nonché il rigetto della domanda di rivalutazione monetaria e interessi legali. In via istruttoria ha chiesto l'espletamento di idonea CTU sull'opera realizzata per accertamento e quantificazione monetaria dei benefici apportati, oltre prova per testi sul rispetto dei termini procedurali, in particolare accertando che laddove essi non sono stati rispettati ciò era dovuto al mancato caricamento dei dati sul sistema SIAN a causa del fatto che nel sistema era ancora associato il nome dell'ex sindaco Cupi. Ha chiesto altresì in via istruttoria l'acquisizione del fascicolo della fase di deduzioni.

5. All'udienza camerale del 14.01.2025, dato atto dell'avvenuto pagamento, il giudizio nei confronti di *Omissis* Giovanni, è stato definito.

6. All'udienza pubblica di pari data, il giudizio è proseguito nei confronti del convenuto *Omissis Omissis*. Ivi, udita la relazione del Giudice relatore, le parti - rappresentate come in epigrafe - hanno argomentato le proprie posizioni e formulato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Sull'inammissibilità della citazione per inosservanza

dei termini di deposito ex artt. 67 e 68 c.g.c.

L'Avv. Galloro, difensore del convenuto *Omissis Omissis*, ha eccepito in via pregiudiziale la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 67 c.g.c., rilevando che, una volta accolta l'istanza di proroga del termine per il deposito della citazione con indicazione quale ultimo giorno utile per il deposito il 19 maggio 2024, risultando l'atto depositato il 20 maggio, l'azione introdotta sarebbe fuori termine ex art. 67 c.g.c. e per questo inammissibile.

Secondo la difesa, trattandosi di un termine già prorogato, esso è insuscettibile di ulteriore proroga e, non essendo un termine di scadenza (prorogabile al primo giorno seguente non festivo), esso doveva essere compiuto nel giorno cronologicamente precedente.

L'eccezione è infondata.

L'art. 68, comma 4 c.g.c. ("Quando accoglie l'istanza di proroga, il giudice fissa il termine finale della proroga e quello di comunicazione dell'ordinanza ai destinatari di invito a dedurre") deve essere necessariamente letto - «in quanto espressione di principi generali» ex art. 7, comma 2 c.g.c. - in una con l'art. 155, comma 4 c.p.c. ("Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo").

La norma sul computo dei termini processuali, come noto, vale per i termini a decorrenza successiva (e non anche per quelli che si contano a ritroso, ché altrimenti l'effetto sarebbe quello di

produrre una abbreviazione del lasso di tempo, così pregiudicando le esigenze garantite con la previsione dello stesso).

Sostiene la difesa che il termine del 19 maggio 2024, fissato dal Giudice designato con l'ordinanza n. 1/2024 di proroga del termine per il deposito della citazione, non abbia la natura di un termine a scadenza e che trattandosi di un termine già prorogato fosse insuscettibile di ulteriore proroga.

Si tratta di argomentazioni estremamente deboli, laddove si consideri, quanto alla natura del termine per il deposito dell'atto di citazione, che - essendo lo stesso preordinato all'instaurazione del rapporto processuale -, esso non può che essere a decorrenza successiva, non mutando la sua natura per effetto della proroga.

Il termine prorogato ex art. 68, comma 4 c.g.c. conserva la sua propria natura di termine di scadenza, laddove l'art. 67, comma 5 c.g.c. recita «Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione, a pena di inammissibilità dello stesso entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall'art. 68», così individuando in un tempo futuro (*certus an et quando*) il giorno, giustappunto di scadenza, per il deposito dell'atto di citazione da parte dell'attore.

In secondo luogo, non è sostenibile la tesi secondo cui trattandosi di un termine già prorogato esso sarebbe insuscettibile di ulteriore proroga, dal momento che si è innanzi, per espressa

previsione legislativa, ad una proroga di diritto.

Orbene, calando tali considerazioni sulla fattispecie di giudizio, il 19 maggio 2024 (termine ultimo di scadenza per il deposito dell'atto di citazione) è stato un giorno festivo, prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, con la conseguenza che il deposito dell'atto presso la segreteria della Sezione il giorno 20 maggio 2024 è stato assolutamente tempestivo.

L'eccezione pertanto deve essere respinta.

2. Sulla prescrizione.

L'Avv. Galloro ha poi eccepito la prescrizione della pretesa erariale, rilevando che il primo atto - dopo la proroga dell'opera fissata nel 30.04.2018 -, attraverso cui la P.A. avrebbe conseguito la conoscibilità del danno, è stata la comunicazione 10.05.2018, pertanto l'invito a dedurre, notificato il 06.10.2023, sarebbe intervenuto ben oltre il termine prescrizione quinquennale.

L'eccezione è infondata.

Giova precisare che nei confronti del convenuto *Omissis* l'attore ha prospettato una ipotesi di occultamento doloso del danno, sul rilievo che lo stesso avrebbe sottaciuto al nuovo sindaco, succeduto al *Omissis*, il reale stato della procedura per cui è giudizio, tanto che le stesse indagini hanno preso avvio dalla denuncia del nuovo legale rappresentante dell'ente (i.e.: Michele Mesiano).

Orbene, osserva il Collegio che solo con le risultanze istruttorie condotte dalla Guardia di Finanza (cfr., prot. n. 200411 del

13.06.2023), il danno è stato disvelato nella sua reale entità, per quanto già definito in data 8 marzo 2019, allorquando la *omissis* ha emanato, a firma del Dirigente del competente dipartimento, il decreto di revoca del finanziamento concesso al Comune di *Omissis* , dandone comunicazione tanto ad *Omissis* quanto all'Amministrazione.

È stata dunque la revoca definitiva, ovverosia il provvedimento amministrativo che ha individuato in senso speculare al provvedimento ritirato le figure del creditore (*OMISSIS*) e del debitore (Comune di *Omissis*), a indicare l'esatto confine tra fatto e danno.

Né può assumere rilievo, ai fini prescrizione, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del finanziamento, datato 10.05.2018 che, secondo l'assunto difensivo, renderebbe il danno manifesto all'amministrazione, dal momento che la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non ha carattere provvedimento, ma istruttorio e, del resto, già con la nota prot. n. 310441 del 14.10.2016, la *Omissis* aveva avviato il procedimento di revoca del finanziamento, salvo poi sospenderlo in seguito alle ragioni addotte dall'amministrazione comunale proprio a firma del convenuto *Omissis* , accordando all'amministrazione termini ulteriori che le indagini hanno poi appurato essere stati non rispettati, tanto da condurre al provvedimento definitivo di revoca del finanziamento nel 2019.

Entro questa cornice di riferimento, pertanto, la posta di danno

per cui è giudizio deve essere attualizzata alla data dell'8 marzo 2019 (i.e.: decreto di revoca del finanziamento n. 2848), mentre il *dies a quo* rilevante ai fini prescrizione deve essere individuato nella data del 13.06.2023, allorquando sono state comunicate alla Procura erariale le risultanze delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza.

Le indagini hanno infatti accertato che la comunicazione PEC del 12.03.2019, da parte della *omissis*, del decreto di revoca del finanziamento dell'8.3.2019 al Comune di *Omissis*, (al pari della comunicazione prot.n. 1889 del 24.02.2022 con cui del *Omissis* intimava la restituzione delle somme) non sono mai state protocollate <in entrata> da parte del Comune e che addirittura la PEC era stata cancellata dall'indirizzo istituzionale dell'ente).

Ai fini che ora interessano, ne viene che l'azione – nel momento in cui viene notificato l'invito a dedurre al geometra *Omissis Omissis* (i.e.: 06.10.2023) – è stata esercitata perfettamente nei termini prescrizione richiesti dall'art. 1, comma 2 della l. n. 20/94 (sia individuando il termine iniziale nell'8 marzo 2019, sia a fortiori individuandolo nel 13 giugno 2023).

L'eccezione, pertanto, deve essere respinta.

3. Nel **merito**, la domanda dell'attore è fondata e deve ricevere accoglimento integrale, ricorrendo tutte le condizioni richieste per l'affermazione della responsabilità erariale.

Primariamente, non possono nutrirsi dubbi circa il rapporto di servizio organico sussistente tra il geometra *Omissis Omissis*

e l'Amministrazione comunale di *Omissis* , dal momento che egli, all'interno della compagine amministrativa, è il responsabile dell'Ufficio tecnico Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici nonché, quanto alla procedura del finanziamento in discorso, Responsabile Unico del Procedimento: dalla redazione del progetto esecutivo sino alla realizzazione dell'opera pubblica (determinazione n. 106 del 05.09.2016).

Parimenti, non possono nutrirsi dubbi circa la consistenza del danno arrecato all'Amministrazione quale conseguenza immediata e diretta del comportamento doloso del convenuto.

Quanto al danno, esso va individuato nella perdita integrale del finanziamento con conseguente accollo delle spese sostenute da parte delle finanze comunali e quantificato dall'attore, nei confronti del convenuto, in euro 164.261,12 pari all'80% del totale di euro 205.326,40= in considerazione dell'apporto causale che la sua condotta ha cagionato alla comunità degli amministrati.

Quanto alla condotta tenuta dal convenuto, il Collegio ritiene provata la sua matrice dolosa e omissiva, alla luce delle risultanze processuali che hanno oggettivamente appurato quanto segue:

- l'intenzionale mancato rispetto dei termini. Anzitutto, il termine ultimo per la trasmissione della richiesta del saldo, inizialmente fissato al 19/05/2016 (quando addirittura l'iniziale termine di 12 mesi previsto per l'ultimazione dei lavori era già decorso), è stato prima posticipato al 17/04/2017, poi al

31/07/2017 e, infine, al 30/04/2018 ed ogni volta il nuovo termine dato non è stato rispettato, sicché in data 08/03/2019, la revoca del finanziamento è stata inevitabile;

- mancata ultimazione degli interventi effettivamente eseguiti con la prima tranche del contributo erogato, pari a € 102.663,30;

- mancato invio di alcuna domanda di pagamento a saldo relativa allo stato finale dei lavori. Interrogato dal nuovo sindaco sulla mancata trasmissione della richiesta di pagamento a saldo, ha risposto che si era trattato di un disguido, esibendogli della falsa documentazione attestante sia il certificato di ultimazione dei lavori, sia la regolare esecuzione degli stessi, unitamente alla ricevuta di trasmissione della richiesta di pagamento del saldo finale che egli stesso avrebbe consegnato a mani presso i competenti uffici della *Omissis* (Doc. 1 - All. n. 21a), attività che le indagini non hanno riscontrato positivamente (tale documentazione, in maggioranza priva delle necessarie firme o della data, recava un numero di protocollo di ricezione poi risultato inesistente (Doc. 1 - n°11 allegati contraddistinti dal n. 21a-1 al n. 21a-11). In particolare, risultano *ex actis* palesemente privi di veridicità i seguenti documenti:

- o stato di avanzamento lavori a tutto il 27.02.2017, senza data e senza la firma del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori, con allegati il libretto delle misure e il registro di contabilità (parimenti senza

	<p>firme e data) – All. 21-a1;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ certificato di ultimazione dei lavori del 18.07.2017, 	
	<p>recante le firme dell'impresa appaltatrice, del rup e</p>	
	<p>direttore dei lavori <i>Omissis Omissis</i> con cui viene</p>	
	<p>tuttavia certificata la fine lavori in data 08.07.2017</p>	
	<p>– All. 21-a5;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ stato finale di lavori, senza firme e senza data, con 	
	<p>allegati il libretto delle misure e il registro di conta-</p>	
	<p>bilità (parimenti senza firme e data) – All. 21-a6;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ nota prot. n. 1802 del 04.09.2017 dell'Ufficio Tec- 	
	<p>nico del Comune di <i>Omissis</i> diretta alla <i>Omissis</i></p>	
	<p>con cui vengono trasmessi lo Stato finale dei lavori</p>	
	<p>e la relazione sulla Stato finale, oltre la richiesta a</p>	
	<p>saldo del 95% del costo dell'intervento. Dalle som-</p>	
	<p>marie informazioni raccolte dagli inquirenti dal sin-</p>	
	<p>daco Mesiano, è emerso che il numero di protocollo</p>	
	<p>della suddetta nota corrisponde ad una PEC in en-</p>	
	<p>trata inviata dalla Prefettura di Vibo Valentia per</p>	
	<p>una comunicazione in materia di carte di identità –</p>	
	<p>All. 21-a10 e 21-a11.</p>	
	<p>- Mancata conformità dell'opera realizzata ai requisiti del</p>	
	<p>bando e alla progettazione esecutiva presentata assieme alla do-</p>	
	<p>manda di aiuto economico, finalizzato alla “realizzazione di un</p>	
	<p>parco naturale attrezzato e di un percorso tematico”. Le risul-</p>	
	<p>tanze investigative fanno emergere in proposito che ad oggi è</p>	
	<p>23</p>	

stata realizzata unicamente “una casetta in legno, uno steccato e un’area picnic a valle” e nient’altro, come chiaramente evincibile *ictu oculi* dalla documentazione in atti (Doc. 1 - All.ti n. 19, n.20, n.21).

3.1. Le difese di merito introdotte dal convenuto sono prive di pregio.

Non può infatti darsi alcun rilievo al dedotto completamento dell’opera, trattandosi all’evidenza di un *aliud pro alio*. È sufficiente vedere i rilievi fotografici in atto per avere contezza del fatto che l’opus realizzato è ben lungi dall’essere un parco tematico attrezzato conforme al progetto finanziato. Il che rende ragione anche della inutilità ai fini del decidere della CTU.

Non può predicarsi l’assenza di dolo e di colpa grave, a fronte del corredo probatorio portato dall’attore, non superato dalla difesa del convenuto se non con mere argomentazioni di stile che si sono tradotte, anche nel corso dell’udienza, in un rafforzamento della ricostruzione attorea.

Il *Omissis*, quale RUP della procedura, non solo ha ritardato l’esecuzione del progetto ma ha anche sottaciuto al nuovo sindaco lo stato dell’arte e rappresentando financo una realtà difforme dal vero. Sostenere che il ritardo verificatosi è la conseguenza di un errore del sistema informatico che, conservando in memoria la registrazione del nominativo del fu sindaco Cupi, è una argomentazione che non scema la responsabilità del convenuto nella vicenda ma che, anzi, avrebbe dovuto indurlo a

rafforzarla con un comportamento contrario a quello omissivo tenuto (ad esempio, inviando PEC e/o comunicazioni *aliunde*), mentre risulta provato – in senso contrario - che dall'ufficio tecnico da lui diretto è stata <apparentemente> inviata alla Regione una nota (n. 1802 del 04.09.2017) con allegati lo stato finale dei lavori e la relazione su tale stato, <in realtà> mai inviati (anzi addirittura il numero di protocollo in uscita della suddetta nota corrisponde ad una PEC in entrata inviata dalla Prefettura di Vibo Valentia per una comunicazione in tutt'altra materia). Tale corredo probatorio aggrava la posizione del convenuto che non ha offerto al Collegio elementi di segno contrario, il che rende ragione dell'inutilità ai fini del decidere della prova per testi richiesta.

La condotta posta in essere dal *Omissis* è stata tutt'altra da quella in concreto esigibile dal RUP di una procedura amministrativa che, quand'anche caratterizzata da ordinari disguidi tecnici, è senza dubbio superabile con un minimo di diligenza ordinaria. La scelta – perché all'evidenza di scelta si è trattato – di conservare un comportamento prevalentemente omissivo e sostanzialmente inerte (quanto al reiterato mancato rispetto dei termini) e in parte attivo (quanto alla rappresentazione di una realtà artefatta) si è tradotto in un danno dell'amministrazione comunale, giacché, a fronte di plurime proroghe accordate dalla Regione, l'Amministrazione, a cagione del comportamento del *Omissis*, è rimasta sempre inadempiente, svuotando il

contributo pubblico di qualsiasi utilità.

A fortiori, laddove quanto il poco realizzato è completamente difforme dal progetto finanziato: evidenza, questa, che non consente al Collegio di poter valutare il profilo di un ipotetico vantaggio per l'amministrazione conducente alla richiesta riduzione dell'addebito.

Così come parimenti non è accoglibile l'ulteriore richiesta di contenere la condanna nei limiti della metà del finanziamento concesso, ossia l'esborso effettivamente sostenuto dal Comune, dal momento che il danno erariale è pari all'intera somma finanziata che fa venir meno l'*utilitas* derivante dal progetto non realizzato nel suo insieme (e non in una sua parte).

Nella propria difesa, il convenuto contesta anche la ripartizione dell'addebito operata dalla Procura, richiamando l'art. 1-quater della l. n. 20/94 che impone la rideterminazione del danno allorquando il fatto dannoso è causato da più persone.

Anche questa eccezione è priva di pregio, in quanto non solo non sono indicati gli altri soggetti eventualmente coinvolti nel fatto generatore del danno, ma lo stesso attore, nell'evocare in giudizio il Sindaco *Omissis* e il Rup *Omissis*, ha proceduto alla ripartizione dell'addebito in ragione del contributo causale arrecato, conferendo la maggiore responsabilità proprio al *Omissis* proprio per la sua qualifica e per la sua posizione nel procedimento amministrativo di cui s'è detto.

In conclusione, la domanda va accolta e il geometra *Omissis*

	<i>Omissis</i> deve essere condannato a risarcire il Comune di <i>Omissis</i>	
	della somma di euro 164.261,12= (pari all'80% del totale	
	finanziato), oltre rivalutazione monetaria dal di dell'evento (i.e.:	
	decreto di revoca del 08.03.2019) alla data di pubblicazione	
	dell'odierna sentenza e gli interessi legali dalla data di pubblica-	
	zione della sentenza fino al di dell'effettivo soddisfo.	
	4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore	
	dell'erario come da nota a margine della sentenza.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, con	
	riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura	
	Regionale iscritto al n. 23980 del Registro di Segreteria, con-	
	danna <i>Omissis Omissis</i> al pagamento di euro 164.261,12= in	
	favore del Comune di <i>Omissis</i> , oltre rivalutazione monetaria dal	
	verificarsi dell'evento fino alla pubblicazione della sentenza e in-	
	teressi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo	
	soddisfo.	
	Condanna <i>Omissis Omissis</i> al pagamento delle spese di giudi-	
	zio in favore dell'erario, che si quantificano come da nota a mar-	
	gine.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 14 gen-	
	naio 2025.	
	Il Magistrato relatore	Il Presidente
	Dott. Carlo Efsio Marrè Brunenghi	Dott. Domenico Guzzi
	27	

